

# COMUNE DI TAIIO

## STATUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 14/12/1995.

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **PRINCIPI DI AUTOGOVERNO**

1. Il Comune di Taio e` l'ente di autogoverno della Comunità.
2. L'azione amministrativa, ispirata alla cultura della gente nonesa, rispetta i principi della Carta Europea delle autonomie locali; attua i principi della legge 8 giugno 1990 n. 142 nel rispetto delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni e del personale dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige.

#### **ART. 2**

#### **METODO DEMOCRATICO**

1. Il Comune agisce, programma e regola le proprie attività con metodo democratico. Sollecita la partecipazione dei cittadini nelle scelte di maggiore rilievo; stimola la collaborazione delle associazioni costituite e dei gruppi informali.
2. Il Comune assicura ampia informazione ai censiti.

#### **ART. 3**

#### **TERRITORIO**

1. Il territorio comunale comprende la parte di suolo trentino che confina:
  - a nord: con il Comune di Sanzeno;
  - a sud: con il Comune di Ton;
  - ad est: con i Comuni di Coredò, Tres e Vervò;
  - ad ovest: con i Comuni di Denno, Nanno e Tassullo.
2. Sono comprese, in esso, gli abitati di Dardine, Dermulo, Mollaro, Segno, Taio capoluogo, Torra e Tuenetto.
3. Il territorio comunale è descritto, nei suoi confini, in verbale redatto dal "Distretto steorale" di Cles, n. 334 dell'anno 1859, riscontrato a IMST il 12 febbraio 1860.

#### **ART. 4**

#### **SEDE**

1. La Sede del Comune e` in Taio capoluogo, via Simone Barbacovi, n. 4, dove siede il Sindaco e dove si riuniscono, di norma, il Consiglio comunale e la Giunta comunale
2. Gli Uffici Comunali sono ubicati in detta Sede.
3. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione di uffici decentrati.

#### **ART. 5**

#### **STATUTO**

1. Il Comune è retto dal presente Statuto.
2. Una copia dello Statuto viene inviata a tutti i cittadini al conseguimento della maggiore età.
3. Le eventuali modificazioni statutarie devono essere deliberate con la stessa procedura prevista per lo Statuto.

#### **ART. 6**

## **POTESTA` REGOLAMENTARE**

Il Comune ha potestà regolamentare secondo le modalità previste dal presente Statuto, nel rispetto di limiti fissati dalle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento.

### **ART. 7** **FUNZIONI**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia Autonoma di Trento e da altri Enti. Gestisce i servizi pubblici che gli sono affidati con legge.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative non espressamente attribuite dall'Ordinamento ad altri enti e che riguardino la popolazione ed il territorio.
3. Compete in particolare al Comune lo svolgimento delle seguenti funzioni:
  - assetto ed uso del territorio;
  - sviluppo e promozione culturale;
  - sviluppo dei servizi sociali;
  - tutela dell'individuo e della famiglia, anche favorendo la soluzione dei problemi abitativi;
  - sviluppo dell'associazionismo locale, della cooperazione in genere e del volontariato in ispecie;
  - sviluppo economico in genere e tutela dei lavoratori in ispecie;
  - sviluppo amministrativo, mediante la partecipazione ad iniziative collaborative supercomunali e la collaborazione con enti locali istituzionali.

### **ART. 8** **PROGRAMMAZIONE**

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria Comunità.
2. Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo e all'interno dei propri settori di intervento, partecipa e concorre alla determinazione delle scelte, obiettivi, piani e programma dello Stato e della Provincia. Provvede inoltre, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, acquisendo il contributo e l'apporto dei cittadini, delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni operanti nel proprio territorio
3. Il Comune assume i principi della collaborazione e della cooperazione come metodo ordinatore per l'esercizio delle proprie funzioni e della propria attività, nell'ambito della programmazione coordinata tra Provincia e gli altri enti territoriali.
4. Le funzioni attribuite o delegate di competenza dello Stato, della Regione ed eventualmente della Provincia sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia le risorse economiche e strumentali necessarie.

### **ART. 9** **STEMMA**

1. Il Comune di Taio ha diritto di stemma (come miniato nel foglio annesso a R.D. 3 aprile 1930) che è ""Di rosso alla torre a due piani, merlati alla ghibellina al naturale, aperta, chiusa e murata di nero. Ornamenti esteriori da Comune"".
2. L'uso e la riproduzione detto simbolo è vietato per fini non istituzionali.

### **ART. 10** **INFORMAZIONE**

1. Il Comune promuove ogni possibile iniziativa volta ad assicurare la più ampia e

completa informazione sull'attività di amministrazione.

2. Pubblica periodicamente un bollettino di informazione denominato "Taio notizie"

#### **ART. 11**

#### **ALBO PRETORIO**

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico

2. L'Albo è collocato all'esterno della Sede comunale.

3. Il Consiglio comunale ha facoltà di istituire albi frazionali nell'ipotesi contemplata dall'art. 9 del presente Statuto.

#### **ART. 12**

#### **COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

1. Il Comune istituisce una Commissione per le pari opportunità con il compito di proporre iniziative volte a favorire condizioni di effettiva parità delle donne.

2. La Commissione si compone di cinque donne, nominate dal Consiglio comunale su proposta di associazioni e di centri di iniziativa femminile, anche sindacali. 3. Il Presidente eletto dalla Commissione nel proprio seno.

#### **ART. 13**

#### **COMMISSIONI PER I GIOVANI**

1. In coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite in tema di diritti dei giovani, il Comune concorre alla formazione di un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

2. Istituisce a tal fine una Commissione per i giovani, con funzioni consultive in ordine ai problemi dello studio e del tempo libero dei giovani.

3. Essa composta dal consigliere comunale più giovane per età e da quattro membri, scelti dal Consiglio comunale, due fra lavoratori e due fra studenti, con criterio di paritarietà fra sessi, ed in età non superiore ai 25 anni.

4. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

#### **ART. 14**

#### **COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE**

1. Per esperire studi, ricerche, indagini conoscitive, il Comune può costituire Commissioni speciali e temporanee.

2. Il Consiglio definisce l'oggetto dell'incarico, il numero dei componenti ed i tempi di operatività nella deliberazione costitutiva.

3. Le Commissioni hanno diritto di chiedere l'esibizione di atti e documenti, con salvezza dei limiti di legge al diritto di accesso ai documenti amministrativi. 4. Il parere della Commissione non è vincolante.

### **TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **CAPO I**

#### **GLI ORGANI**

#### **ART. 15**

#### **ORGANI**

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco

#### **CAPO II**

#### **CONSIGLIO COMUNALE**

## **ART. 16** **COMPETENZA**

1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita le funzioni di indirizzo, approvando il documento programmatico proposto dal Sindaco.
2. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
5. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
7. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
8. Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 26, comma 1, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
9. Il Consiglio esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

## **ART. 17** **PRIMA ADUNANZA**

1. La prima adunanza del Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, nonché alla discussione ed all'approvazione in apposito documento degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco. Nella stessa adunanza il Sindaco dà comunicazione al Consiglio dei componenti la Giunta da lui nominati, tra cui il vicesindaco.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neoeletto. Qualora il Consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue in ordine di età.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale territorialmente competente.
4. I consiglieri delle cui cause ostative si discute possono partecipare alla votazione per la convalida.
5. La surrogazione dei consiglieri dichiarati incompatibili o ineleggibili e` condizione necessaria per procedere nelle elezioni del Sindaco e degli Assessori.

## **ART. 18**

## **CONVOCAZIONE**

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che stabilisce il relativo ordine del giorno.
2. Modalità e termine per la convocazione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Quando la convocazione sia richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco provvede alla convocazione non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. La facoltà di cui al comma che precede include anche la richiesta di inserimento all'ordine del giorno di un determinato argomento. Quest'ultima deve rientrare nelle materie di competenza consiliare. Per provocare un dibattito in materia non attribuita al Consiglio o rientrante nelle competenze della Giunta i consiglieri devono valersi degli strumenti di potestà rogatoria di cui ad art. 16 e 22.

### **ART. 19**

#### **POTERE DI INIZIATIVA**

1. Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, ai singoli Consiglieri, secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Analogo potere è riconoscibile eccezionalmente ai cittadini in numero non inferiore ai 90, mediante formulazione di motivate proposte o istanze o petizioni da presentare nei modi che verranno determinati dal regolamento.

### **ART. 20**

#### **GRUPPI CONSILIARI**

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, comprendenti almeno due consiglieri. I gruppi che esprimono un solo consigliere confluiscono nel gruppo misto.
2. I gruppi designano un capogruppo nel giorno della prima adunanza del Consiglio neo eletto.
3. È facoltà di un consigliere optare per altro gruppo con il consenso di questo.
4. I designati formano la Conferenza dei capi gruppo, organo consultivo a fini di programmazione e coordinamento dei lavori consiliari.
5. La competenza della Conferenza ed il suo funzionamento saranno disciplinate nel Regolamento del Consiglio.

### **ART. 21**

#### **COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio comunale può avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni speciali, da istituire garantendo la rappresentanza della minoranza.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo diversa indicazione del Consiglio comunale.

### **ART. 22**

#### **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I consiglieri esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato imperativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di:
  - interrogazione; interpellanza; mozione;
  - iniziativa su tutte le questioni sottoposte a deliberazione consiliare;
  - di informazione.
3. Il diritto di informazione importa l'obbligo per gli Uffici di rilasciare, su autorizzazione del Sindaco, copia di atti, documenti, provvedimenti, compresi gli eventuali atti preparatori.
4. I consiglieri hanno diritto ad un'indennità di presenza in misura di L. 30.000.= adeguata annualmente in base al tasso programmato di inflazione stabilito dalla legge finanziaria dello Stato, con deliberazione adottata dalla Giunta comunale.

### **ART. 23**

#### **CESSAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio dura in carica sino ad elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione

del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il Consiglio viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio per causa diversa dalla scadenza del mandato continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro attribuiti.

#### **ART. 24**

#### **DIMISSIONI E DECADENZA**

1. Le dimissioni da consigliere, redatte con atto scritto, sono dirette dal Consiglio.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate in forma scritta al Sindaco che le comunica al Consiglio nella prima adunanza. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata, dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Ove un Consigliere non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, il Sindaco gli richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Presidente propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

#### **ART. 25**

#### **ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA**

1. L'elezione del Sindaco e' disciplinata dalla legge regionale.

2. Il Sindaco, a norma della legge stessa, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### **ART. 26**

#### **ATTRIBUZIONI PARTICOLARI**

1. Il Sindaco può attribuire incarichi o funzioni particolari a singoli consiglieri.

2. Gli incarichi devono prevedere un termine di scadenza non superiore ad un anno.

3. Il consigliere incaricato partecipa alle adunanze della Giunta senza diritto di voto, limitatamente alla trattazione di argomenti connessi con l'incarico ricevuto.

#### **ART. 27**

#### **IL SINDACO**

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

3. Rappresenta il Comune nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto e firma i mandati alleliti.

4. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

5. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali, regionali, provinciali attribuite o delegate al Comune. Per l'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

#### **ART. 28**

#### **FUNZIONI DEL SINDACO**

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.

2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Promuove e coordina l'attività degli Assessori con il cui concorso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

4. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il Sindaco è sostituito dal Vicesindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano in età, con qualifica di Consigliere, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.

6. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di bilancio di previsione deliberata dalla Giunta, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, proponendo al Consiglio le modifiche del Regolamento di organizzazione e gli adeguamenti della dotazione organica che ritenesse necessari ed opportuni.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione delle strutture ai funzionari, nonché quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 60 dello Statuto, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, sentito il Segretario ovvero, per le strutture interne, il dirigente della struttura complessa.

8. Il Sindaco inoltre:

- ha potere di ordinanza secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti;
- ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali;
- provvede, sulla base degli indirizzi del Consiglio in tema di orari degli esercizi commerciali e degli Uffici;
- indice i referendum consultivi;
- convoca e presiede la Conferenza dei capi gruppo;
- fissa l'ordine del giorno del Consiglio;
- riceve le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni dei consiglieri;
- presiede direttamente o a mezzo di un suo delegato la Commissione di disciplina dei dipendenti comunali.

#### **ART. 29**

#### **ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati dalla legge. In particolare:

**a)** assolve alle funzioni di polizia giudiziaria, quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;

**b)** sovrintende, esercita la vigilanza, emana direttive sui servizi di competenza statale previsti dall'art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1993, N.1;

**c)** adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale per i fini contemplati dalla stessa legge; **d)** sovrintende alla vigilanza di quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Commissario di Governo della Provincia.

#### **ART. 30**

#### **COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori, due dei quali possono essere da lui nominati, fra cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di

eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, particolarmente competenti in materia amministrativa per esperienza, attività professionale, o titolo di studio.

### **ART. 31**

#### **COMPETENZE**

1. La Giunta, quale organo di governo del Comune, opera insieme al Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali predisposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio. Essa esercita le proprie attribuzioni collegialmente ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n.ro 1.

2. La Giunta, sulla base degli indirizzi predisposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio, determina le articolazioni interne delle strutture e le relative dotazioni organiche, non che' la costituzione delle unita' operative a tempo determinato.

3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco, ad eventuali altri organi, al Segretario, ai dirigenti. 4. Compete in particolare alla Giunta, salvo quanto attribuito al Segretario comunale ed ai dipendenti:

- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elaborare i programmi ed i piani da sottoporre ad approvazione del Consiglio, curando altresì la loro attuazione;
- gestire il bilancio, il patrimonio ed il demanio comunale, con eccezione dei beni gravati da diritto di uso civico gestiti da apposite A.S.U.C.;
- provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi
- previsti dalla legge;
- deliberare in materia di liti e di transazione;
- deliberare gli acquisti, le alienazioni, gli appalti e, in generale, i contratti già previsti in bilancio o altri documenti programmatici fondamentali del Consiglio o che rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua competenza;
- deliberare le concessioni di contributi, sussidi, sovvenzioni finanziarie a persone ed enti pubblici e privati;
- deliberare le assunzioni ed il trattamento economico del personale nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio comunale;
- svolgere funzione di alta amministrazione

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, in sede di approvazione del Conto consuntivo.

### **ART. 32**

#### **FUNZIONAMENTO**

1. La Giunta convocata dal Sindaco di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta due assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, ovvero il vice segretario in caso di suo impedimento, anche temporaneo o di assenza. E' compito del Segretario esprimere pareri tecnico-giuridici e redigere il processo verbale delle sedute.

### **ART. 33**

#### **DIMISSIONI, DECADENZA E SOSTITUZIONE DELLA GIUNTA E DEI SUOI MEMBRI**

1. Le dimissioni o la cessazione dall'Ufficio di assessore per altra carica sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Nella stessa seduta il Sindaco

da' comunicazione del sostituto da lui nominato.

2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

3. Ove il Sindaco provveda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne da' motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

4. La Giunta decade:

- in caso di scioglimento del Consiglio;
- per dimissioni del Sindaco;
- in caso di mozione di sfiducia approvata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4 gennaio 1993, n.ro 1 e s.m.

5. La mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, deve essere messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione e' approvata il Consiglio e' sciolto e viene nominato un Commissario. Sulla mozione il Consiglio delibera a voto palese per appello nominale.

### **TITOLO III**

## **PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO**

### **CAPO I**

### **ART. 34**

#### **FORME ASSOCIATIVE E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.

2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta ai cittadini residenti nel Comune, nonché ai non residenti quando esercitino in ambito comunale attività prevalente di lavoro o di studio.

3. Il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative. Promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguano interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, anche riconoscendoli come interlocutori nelle scelte programmatiche.

4. Il Comune istituisce ed aggiorna un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi esistenti nel territorio.

5. Spetta alle associazioni ed agli organismi iscritti, tenuto conto della loro rappresentatività:

- il diritto di informazione nelle materie di competenza;
- la possibilità di consultazione, sulle medesime materie, attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
- accesso agli eventuali contributi economici del Comune;
- la possibilità di ottenere in uso, ovvero in comodato, locali di proprietà comunale.

### **ART. 35**

#### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbano intervenire hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

2. Analogo diritto può riconoscersi in capo ai soggetti cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento.

3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento sia i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, sempre che dal provvedimento derivi pregiudizio. L'intervenuto indica il titolo di legittimazione ed fatto con comunicazione scritta all'organo agente.

4. Compatibilmente con le esigenze degli Uffici, riconosciuta la possibilità, ai soggetti di

cui ai commi che precedono:

- di avere in visione gli atti comunali, nei limiti fissati dalla legge;
- di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla notizia dall'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare.

5. La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra Amministrazione e i soggetti di cui al terzo comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.

6. La figura del responsabile del procedimento determinata dalla legge e dal regolamento.

#### **ART. 36**

#### **ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE**

1. I soggetti previsti dall'art. 35 possono presentare agli organi del Comune istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti e interventi a tutela di interessi collettivi.

2. L'organo interessato prende in esame la richiesta nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla presentazione.

#### **CAPO II**

#### **CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM**

#### **ART. 37**

#### **POTERE DI INIZIATIVA**

Il Consiglio comunale con maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o gli elettori del Comune in numero non inferiore al 5% del totale possono richiedere referendum consultivi e propositivi su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale.

#### **ART. 38**

#### **OGGETTO, AMMISSIBILITA'**

1. Non ammesso referendum in materia di:

- tributi locali; tariffe; mutui; bilancio;
- Statuto e Regolamento del Consiglio;
- elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
- ordinamento del personale comunale e delle istituzioni od aziende speciali;
- polizia locale;
- igiene per la parte disciplinata da normativa statale, regionale e provinciale;
- proposte gi sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dal precedente suffragio;
- oggetti sui quali il Comune deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.

2. Il giudizio circa l'ammissibilità del referendum e la corretta formulazione del quesito referendario demandato ad un Comitato di garanti, composto di 5 esperti, nominati dal Consiglio, estranei alla gestione politica e tecnica del Comune

3. Il Sindaco indice il referendum entro mesi quattro dal ricevimento del giudizio dei garanti.

4. Nel volgere dell'anno solare consentita una sola consultazione.

5. Hanno diritto di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

6. La validità del referendum e la proclamazione dei risultati sono fatti dal comitato dei garanti di cui al comma 2.

7. Il quesito referendario si intende approvato quando si verifica la partecipazione alla votazione del 51% degli aventi diritto e sia altresì raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

8. Il Consiglio comunale può integrare le norme procedurali con apposito disciplinare: tali norme entrano in vigore sei mesi dopo l'approvazione consiliare.

### **CAPO III** **IL DIFENSORE CIVICO**

#### **ART. 39** **UFFICIO**

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore civico comunale.
2. Il Difensore civico ha il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
3. L'Ufficio di Difensore civico può essere attivato mediante convenzione con il difensore civico della Provincia autonoma di Trento ovvero mediante convenzione con altro comune che abbia già istituito l'ufficio.

#### **ART. 40** **NOMINA**

1. Il Difensore civico sempre eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 4/5 dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini ed a maggioranza negli scrutini successivi.
2. Ove l'assegnazione dell'Ufficio sia fatta ai sensi dell'art. 39 terzo comma, il Consiglio approva lo schema di convenzione che deve prevedere l'assunzione dei doveri derivanti dal presente Statuto e la misura del compenso dovuto.
3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

#### **ART. 41 - POTERI**

1. Il Difensore civico sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale.
2. Segnala ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione e delle eventuali aziende comunali.
3. Il Difensore civico:
  - può chiedere notizie documenti e convocare dipendenti;
  - ha diritto di informazione sullo stato di procedimento ed accede agli atti di amministrazione senza che possa essergli opposto il segreto;
  - può inviare raccomandazioni agli organi comunali;
  - può sollecitare il riesame di atti e provvedimenti dei quali segnali irregolarità o vizi;
  - ha potere di stimolare l'azione disciplinare.
4. La motivazione del provvedimento amministrativo deve dare conto del mancato accoglimento dei suggerimenti o dei rilievi del Difensore civico.
5. L'omissione, il rifiuto e il ritardo di atto richiesto e sollecitato dal Difensore civico possono essere oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell'Ufficio.

#### **ART. 42** **REQUISITI**

Non sono eleggibili i titolari di cariche elettive e di incarichi da parte di partiti politici; i ministri di culto; i dipendenti del Comune; e, in generale, coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

#### **ART. 43** **CESSAZIONI**

1. Il Difensore civico decade quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
2. Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio comunale.

#### **ART. 44** **INDENNITA' DI CARICA**

Il Consiglio comunale può assegnare al Difensore civico un'indennità di carica.

**TITOLO IV****I SERVIZI****ART. 45****PRINCIPI**

1. I servizi pubblici sono volti a realizzare fini sociali, a svolgere attività economiche ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. La gestione con diritto di privativa limitata a' servizi pubblici indicati dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi pubblici a carattere sociale, il Comune valorizza il volontariato e la cooperazione.
4. La gestione dei servizi deve ispirarsi a criteri di efficacia e di efficienza.

**ART. 46****FORME DI GESTIONE**

La gestione dei pubblici servizi fatta, di norma, nelle forme dell'appalto o in economia, salvo le ipotesi in cui le caratteristiche del servizio non suggeriscano la costituzione di aziende speciali o l'aggregazione ad istituti consortili o la concessione a terzi. Nella gestione dei servizi il Comune può partecipare con soggetti terzi, pubblici o privati.

**ART. 47****FORME ASSOCIATIVE O DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune può promuovere con altri enti locali forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato e con economie di spese o di risorse. A tal fine, il Comune può stipulare convenzione o partecipare ad iniziative promosse da altri Enti.
2. Il Comune può altresì costituire consorzi con altri Enti locali per la gestione di determinati servizi. A tal fine, il Consiglio comunale approva, contemporaneamente allo Statuto consortile, una apposita convenzione. Lo Statuto consortile e la convenzione sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

**ART. 48****PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE**

1. Il Comune può partecipare a società di capitali che svolgano attività di gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio, fissa la quota di partecipazione e le varie condizioni dell'adesione.
3. Rappresentante del Comune in seno agli organi sociali il Sindaco o suo delegato.
4. Il rappresentante sente la Giunta comunale sugli argomenti da trattarsi in seno all'organo sociale ed informa la Giunta stessa nella seduta immediatamente successiva circa gli argomenti trattati.

**TITOLO V****FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE E ACCORDI DI  
PROGRAMMA****ART. 49****PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune ricerca e promuove, avvalendosi dei mezzi e degli istituti previsti dalla legge, le forme associative tra enti locali pi appropriate e idonee in relazione alle attività da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.
2. Le forme associative, attivabili in particolare tra i Comuni della Val di Non, sono le convenzioni, i consorzi, gli accordi di programma, gli acquisti collettivi e le pianificazioni territoriali sovracomunali.

**ART. 50****CONVENZIONI**

1. Per far fronte ad esigenze specifiche e temporanee il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni per svolgere funzioni e servizi determinati non aventi carattere continuativo.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle loro specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali dei capitali, i beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Può altresì la convenzione contenere tutto ciò che si renda necessario ed utile fare oggetto di contrattazione fra gli enti convenzionati per il perseguimento dell'obiettivo oggetto della convenzione stessa.

#### **ART. 51** **CONZORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e, se interessata, con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti:
  - una convenzione che stabilisce oltre alla durata, i fini, le forme di consultazione, la relativa quota di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie oltre alla trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio stesso che saranno pubblicati nei rispettivi albi pretori;
  - lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni in quanto compatibili.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto dei consorzi.

#### **ART. 52** **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per la definizione o l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate viene, previa deliberazione della Giunta comunale, approvato dal Sindaco.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

<b>TITOLO VI</b> <b><u>ORGANIZZAZIONE</u></b>
--

<b><u>ART. 53</u></b> <b><u>PRINCIPI E CRITERI</u></b>
---

1. Il Comune assume come caratteri essenziali di autorganizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di imparzialità, professionalità, responsabilità.

2. L'organizzazione amministrativa ha sempre come riferimento la Comunità locale, la condizione del cittadino ed i suoi bisogni.

3. L'amministrazione del Comune si attua mediante attività per obiettivi diversi informata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro non pi per singoli atti, ma per progetti, obiettivi e programmi;
- superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale;
- individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- individuazione di responsabilità.

#### **ART. 54**

### **REGOLAMENTO DEL PERSONALE**

1. Il Regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto dell'art. 65 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige e della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, definisce:

- le caratteristiche delle categorie strutturali;
- la dotazione organica e lo stato giuridico ed economico del personale;
- i parametri per la valutazione dei carichi di lavoro al fine di consentire verifica della produttività del singolo dipendente;
- i rapporti tra il Segretario e gli uffici;
- le attribuzioni gestionali, le responsabilità, l'eventuale costituzione di organismi consultivi;
- le modalità di conferimento di incarichi sia di diritto pubblico che di diritto privato;
- le modalità di conferimento e di direzione di aree funzionali;
- la forma e le modalità di convocazione della conferenza del personale;
- gli strumenti di rimozione degli ostacoli all'accesso al lavoro e allo sviluppo di carriera delle donne in settori, aree e qualifiche funzionali;
- le forme di aggiornamento professionale del personale al fine di favorirne ottimale valorizzazione;
- l'azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.

2. Il Comune adegua il regolamento per il personale a' principi stabiliti dalle leggi regionali in materia di personale ed agli accordi sindacali provinciali.

#### **ART. 55**

### **IL PERSONALE**

Gli elementi costituenti l'apparato sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dal Consiglio comunale secondo qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione stessa.

#### **ART. 56**

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario comunale il funzionario di grado pi elevato del Comune: capo del personale, controlla l'efficiente funzionamento dei servizi, svolge azione di coordinamento e di indirizzo tecnico-amministrativo nei confronti degli uffici, dirime i conflitti di competenza, organizza, sulla base delle direttive degli organi istituzionali, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati da detti organi.

2. Il Segretario assolve alle funzioni determinate dalle leggi. Spetta in particolare al Segretario:

- predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli

- organi istituzionali;
- formulare gli schemi delle deliberazioni avvalendosi dell'attività e dell'opera degli uffici;
  - partecipare alla Commissione di disciplina;
  - rogare, se richiesto, gli atti consentiti dalla legge;
  - prestare consulenza giuridica.
  - presiede le Commissioni giudicatrici dei concorsi per le coperture dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento;
3. Il Segretario presiede le commissioni di gara secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, sempreché non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante. In quest'ultima ipotesi, la Presidenza della gara e' assunta dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.
4. Qualora il Segretario non possa stipulare il contratto, svolgendo, in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto e' stipulato dal Sindaco o da assessore da lui delegato.
5. I regolamenti disciplinano l'esercizio delle competenze relative ad atti non discrezionali.

#### **ART. 57**

#### **VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Il vice Segretario è organo vicario del Segretario comunale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Al vice Segretario e' assegnata, di norma, la direzione di una struttura o servizio.

#### **ART. 58**

#### **RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO**

1. Il Segretario responsabile, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

#### **ART. 59**

#### **UFFICIO TECNICO**

Il Comune è dotato di ufficio tecnico con compiti di progettazione e direzione di opere pubbliche nonché di controllo dell'attività edilizia privata.

Il responsabile dell'Ufficio esprime pareri relativi a progetti definitivi, esecutivi, e relative varianti, nei limiti stabiliti dalle leggi.

#### **ART. 60**

#### **INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE**

1. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, è possibile ricorrere a personale esterno mediante contratto a termine con rapporto di diritto pubblico o, con deliberazione motivata con la necessita' di soddisfare gli obiettivi da raggiungere, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. L'attribuzione dell'incarico e' disposta dal Sindaco, ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis della L.R. 4.1.1993, n.ro 1; Nel provvedimento di attribuzione dell'incarico vengono fissati la durata e la retribuzione, convenendo, in ogni caso, la non trasformabilità del contratto in rapporto di diritto pubblico.
3. Gli incarichi esterni sono soggetti alle norme stabilite dall'Ordinamento regionale per il personale, dal presente Statuto e dal Regolamento organico.
4. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine prevista la possibilità di avvalersi di collaboratori esterni, ad alto contenuto di professionalità.

#### **TITOLO VII**

#### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **ART. 61**

#### **FINANZA LOCALE**

1. Il Comune istituisce ed applica tributi propri, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed

impositiva riconosciuta dalla legge.

2. Conformata l'attività tributaria a' principi di equità, perequazione e progressività riferita alla capacità contributiva.
3. Applica i tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
4. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi servizi deve tendere al pareggio economico.

#### **ART. 62**

#### **BILANCIO DI PREVISIONE**

1. Il bilancio annuale e l'eventuale bilancio pluriennale di previsione sono predisposti dagli Uffici comunali sulle indicazioni della Giunta. Essi sono presentati ai consiglieri almeno 10 giorni prima di quello fissato per la discussione ed approvazione.
2. Il bilancio obbedisce a' principi dell'universalità, dell'integrità, della certezza e del pareggio economico e finanziario.
3. Esso e` corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono presi previa attestazione dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

#### **ART. 63**

#### **ORDINAMENTO CONTABILE**

1. L'ordinamento contabile del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio, sono disciplinate dalle leggi e dal regolamento comunale di contabilità.
2. La Giunta provvede alla gestione del bilancio anche a mezzo di funzionari comunali; attenta allo stato di attuazione di programmi e progetti ed ai risultati della gestione.
3. Le modalità ed i tempi di effettuazione del controllo sono stabilite nel Regolamento di contabilità.

#### **ART. 64**

#### **GESTIONE DEL PATRIMONIO**

La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio, assicurando la tenuta degli inventari ed il loro aggiornamento.

#### **ART. 65**

#### **REVISORE DEI CONTI**

1. Il revisore dei conti collabora alla funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio. Vigila sulla regolarità contabile finanziaria della gestione; attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. Ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta.
4. Accerta la consistenza patrimoniale dell'ente.
5. Formula proposte volte al conseguimento di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
6. E` tenuto a relazionare almeno annualmente sull'attività svolta, in relazione anche ad eventuali questioni di responsabilità contabile.

#### **ART. 66**

#### **CONTRATTI**

1. Il Comune stipula contratti a mezzo del Segretario comunale e dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto stipulato, ai sensi dell'art. 56, dal Sindaco e da un Assessore da lui delegato.
2. L'attività contrattuale ispirata a criteri dell'economicità, della trasparenza e dell'efficacia

nell'utilizzo delle risorse.

**3.** Il Comune promuove progetti e obiettivi per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Comuni e soggetti diversi di diritto pubblico.

**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 67**

**TERMINE PER L'ADOZIONE DI REGOLAMENTI**

**1.** Il regolamento interno del Consiglio comunale e quello di organizzazione del personale sono deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

**2.** Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti purché non espressamente in contrasto con lo Statuto stesso e con le norme precettive contemplate dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n.1.

**ART. 68**

**DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER IL DIFENSORE CIVICO**

Nel volgere del primo quinquennio di vigore del presente Statuto e, comunque, fino a quando il Consiglio comunale non provveda a nominare il Difensore civico "comunale", a` sensi degli artt. 41-42, l'Ufficio e` retto dal Difensore civico provinciale, previa stipula di apposita convenzione.

**ART. 69**

**ENTRATA IN VIGORE**

**1.** Il presente Statuto, dopo il controllo da parte della giunta provinciale, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ed e' affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi. Entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a detta pubblicazione.

**2.** La dichiarazione di entrata in vigore e' apposta in calce all'originale dello Statuto dal Segretario comunale.

**3.** Il sindaco invia lo Statuto, con la certificazione di esecutività e di pubblicazione al Presidente della Giunta Regionale, nonché al Ministero dell'Interno per tramite del Commissario del Governo nella Provincia di Trento.

**4.** Una copia dello Statuto approvato e` inviato a tutti i nuclei familiari residenti.